

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sentenza n. 1814/2024 del 23-12-2024

N. 2807/2021 Ruolo gen. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ###

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27.11.24 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa D A ### rapp.to e difeso dagli avv.ti ### e ###
RICORRENTE CONTRO ### rapp.ta e difesa dall'avv. ### Ministero dell'### , in
persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di ###

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E ### Con ricorso in riassunzione depositato in data ### il ricorrente, docente di religione a tempo determinato in servizio presso l'### "### Pacinotti" negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, ha dedotto di aver subito condotte mobbizzanti da parte della DS dell'### assumendo, in sintesi, che l'avversione della Ds nei suoi confronti era stata scatenata dal fatto di essersi lamentato della mancata attivazione di attività alternative alla religione; sosteneva di esser stato denigrato e ridicolizzato in sede di scrutini e collegio docenti, di aver ricevuto sanzioni disciplinari pretestuose ed infondate, di esser stato denunciato ingiustamente e diffamato a mezzo stampa e che la D.S. aveva tentato di estrometterlo dal contesto lavorativo anche attraverso pressioni sul ### di ### concludeva per la condanna della DS e del Ministero convenuto al risarcimento del danno biologico e di immagine patito e per l'annullamento delle sanzioni disciplinari che gli erano state comminate; instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute per sostenere l'infondatezza della domanda e chiederne il rigetto; sostenevano che la DS dott.sa ### aveva sempre agito nel pieno rispetto del proprio ruolo istituzionale, che aveva correttamente organizzato attività alternative alla religione nell'a.s. 2018 2019 e che la conflittualità che si era venuta a creare tra il lavoratore e la dirigente era stata cagionata dal comportamento del docente -che aveva invece

di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 spesso rifiutato di far partecipare gli alunni alle attività alternative organizzate e si era accanito nei confronti della dirigente sul piano giudiziario, con l'accusa, ritenuta infatti infondata in sede penale, di averlo indotto a commettere falso in atto pubblico-; escussi i testi ammessi veniva acquisita documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione, **disposta CTU medica**, venivano concessi termini per note ed all'esito la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.24 che è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte di trattazione da parte dei procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo Stato Italiano in base all'art 9, comma 2 della legge 25 marzo 1985, numero 121, con la quale stato ratificato l'accordo, del 18 febbraio 1984 di modifica al ### lateranense dell'11 febbraio 1929, si è impegnato a continuare ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ed a garantire, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, a ciascuno studente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento; ### della religione cattolica nelle scuole italiane, basato sul principio della libera scelta, non ha portata esclusivamente culturale e presenta una connotazione nettamente confessionale, in quanto deve essere impartito, «in conformità alla dottrina della ### da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata» (cfr dpr 175/2012) Nella scuola secondaria la scelta ha valore per l'intero corso di studi ma viene comunque fatto salvo il diritto di modificarla per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni; La legge prevede inoltre anche che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non debba determinare alcuna forma di discriminazione, neppure con riferimento alla collocazione oraria dell'insegnamento; La normativa secondaria non impone poi precisi vincoli sul tipo di attività da insegnare, potendo le A.A. (attività alternative)

consistere in attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente, non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; Le direttive e note ministeriali precisano però che la materia scelta non debba essere già oggetto di studio per gli alunni (per non sfavorire coloro i quali preferiscono partecipare all'ora di ### e che non debba avere ad oggetto attività di potenziamento finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari dovendo le stesse essere ritenute comuni a tutti gli alunni analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, (cfr nota ministeriale del 20 marzo 2019 e ss); Le attività alternative vanno poi organizzate dal D.S. tenendo conto di quanto stabilito in sede di collegio dei docenti e devono essere affidate a docenti diversi da quelli in servizio nelle classi dove viene richiesta l'### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024

Tante premesso si osserva nel merito che: Il ricorrente ha evidenziato che in sede di Collegio dei docenti dell'a.s. 2018/2019 era stato stabilito che le attività alternative dovessero essere svolte nella biblioteca dell'istituto ed ha dedotto che per quella annualità la DS non aveva predisposto alcuna utile organizzazione in tal senso, di avere più volte ### sollecitato la Dirigente all'adozione dei necessari provvedimenti, sostenendo che la sua insistenza nel richiedere la predisposizione di attività alternative aveva suscitato nella D.S. sentimenti di avversione nei suoi confronti che si erano concretizzati nel corso dell'anno ed in quello successivo in una **pluralità di comportamenti finalizzati alla sua estromissione dal contesto lavorativo**; Le convenute hanno invece dedotto che la DS aveva correttamente organizzato le attività alternative , che non nutriva alcun risentimento o avversione verso il docente e che la conflittualità che si era ingenerata (e che era esplosa in sede di scrutinio e collegio docenti del giugno 2019) era dovuta all'accanimento del docente nei confronti della DS oltre che al suo ostruzionismo a fronte dell'organizzazione predisposta; **Dalle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio** (cfr in particolare dichiarazioni rese da ### e dai documenti esaminati è emerso che

nell'a.s. 2018/2019 l'attività alternativa alla religione cattolica organizzata nell'#### fu il progetto "Italiano per tutti"; Il progetto, che incominciò dopo circa sei mesi dall'inizio dell'anno scolastico, fu in particolare rivolto ad alunni stranieri al fine dell'acquisizione di basilari competenze grammaticali; Le lezioni vennero affidate alla prof.ssa #### e si tennero di lunedì -dalle ore 8.50 alle ore 9.40- e di mercoledì -dalle ore 10.20 alle ore 11.20 (ad eccezione di lunedì 18 febbraio 2019 dalle ore 9.40 alle ore 10.30 e di mercoledì 20 febbraio dalle ore 9.40 alle ore 10.30) e per 19 ore complessive; (cfr schede di presenza allegati dalla #### in data ####)- Dal raffronto tra l'orario scolastico definitivo del prof. #### per l'a.s. 2018/2019 e le schede di presenza del suddetto progetto risulta pertanto dimostrato, "per tabulas", che le attività del progetto "Italiano per tutti" non furono mai "alternative" all'insegnamento della religione cattolica nelle ore e nelle classi in cui il prof. #### teneva lezione -in quanto **il ricorrente non teneva alcuna lezione** di lunedì, ed il mercoledì terminava l'orario di servizio alle 9.40- (cfr orario scolastico definitivo prof. #### a.s. 2018 2019 allegato 12 del 9.2.24 prod. ####). Dai documenti acquisiti in giudizio è emerso che la D.S. organizzò anche un altro progetto nell'a.s. 2018/2019 denominato "#### d'espressione" rivolto ad alunni BES ed alunni #### che venne anch'esso qualificato come "attività alternativa" (cfr in particolare schede progetto "#### d'espressione" allegato 12 prof. #### del 9.2.24 e verbali di scrutinio della classe IO allegati in data ####); Questo progetto iniziò il 19 febbraio 2019, fu affidato alla prof.ssa #### e le lezioni si tennero di martedì, (dalle ore 8.50 alle 9.40 o dalle 9.40 alle 10.30 o dalle 10.30 alle 11.20) a volte di mercoledì (dalle 8.50 alle 9.40) ed altre volte di venerdì (dalle 8.50 alle 9.40); Il progetto si sovrapponeva all'orario del prof. #### soltanto il mercoledì quando quest'ultimo teneva #### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 lezione nella classe IO (cfr orario scolastico definitivo prof. #### a.s. 2018 2019 allegato 12 del 9.2.24 prod. ####). E' pertanto documentalmente provato che l'organizzazione delle attività alternative alla religione predisposta dalla D.S. fu non solo tardiva (perché avviata dopo la metà di febbraio 2019) ma anche comunque del tutto insufficiente

a garantire a tutti gli alunni che non si avvalevano di IRC presenti nelle classi del prof ### di poter concretamente esercitare il loro diritto di svolgere A.A. come richiesto all'atto dell'iscrizione; E' documentato anche il fatto che il professore ### evidenziò alla D.S. le sue carenze organizzative sollecitandola, per iscritto, all'adozione dei necessari provvedimenti; Il ricorrente, con nota del 8.2.2019, si dolse infatti della presenza in aula durante le sue ore di lezione anche di alunni non avvalentesi dell'insegnamento, chiese di ricevere l'elenco degli alunni, domandò di ricevere "indicazioni ferme" sul comportamento da tenere con loro; (doc 8 prod ricorrente) La Dirigente replicò alla nota dopo circa un mese, trasmettendo l'elenco degli alunni non avvalentesi dell'insegnamento tra l'altro in modo incompleto (come si dirà nel prosieguo); la D.S. eluse i problemi sollevati dal professore -in quanto non gli fornì alcuna indicazione sul comportamento da tenere con gli alunni non avvalentesi di IRC presenti in classe e dichiarò, in modo inveritiero, che "gli alunni che svolgono attività alternativa sarebbero stati seguiti dalla prof ssa ### per attività formative della convivenza civile e diritti umani fondamentali" (attività formative la cui esistenza neanche è stata dedotta dalle convenute ed il cui svolgimento non è in alcun modo emerso dall'istruttoria svolta)- (cfr nota del 8.3.2019 allegato 12 prod ### memorie difensive, verbali e documenti in atti) Non stupisce pertanto che il prof ### che aveva invano richiesto alla DS l'applicazione di quanto stabilito dal Collegio dei docenti (oltre che dalla legge primaria e secondaria), in sede di scrutini puntigliosamente sollevasse nuovamente il problema della presenza di alunni non avvalentesi dell'insegnamento durante le sue ore di lezione; Il professore, infatti, prima dell'inizio degli scrutini delle classi II E ### e III B, depositò delle osservazioni scritte con le quali: riepilogò la corrispondenza intercorsa sul punto durante l'anno scolastico con la D.S. ed evidenziò che l'alunno ### (classe II E), l'alunno ### (classe ### l'alunno ### (classe ###, che avevano scelto di non avvalersi dell'insegnamento da lui impartito, erano rimasti in classe con lui per tutto l'anno assumendo che la circostanza fosse ostativa all'espletamento corretto degli scrutini e domandando alla dirigente, ed ai consigli di classe, di indicare in quale modo intendessero

dirimere la suddetta criticità ; La problematica venne risolta con degli "escamotage"; Ai verbali di scrutinio delle classi III N e II E vennero allegate dichiarazioni rese dalla prof.ssa ### nelle quali la stessa affermava che gli alunni della ### -### e della IIN -### avevano partecipato al progetto "Italiano per tutti" e le avevano riferito di voler restare in aula durante l'ora di ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 religione, La Dirigente, in particolare durante lo scrutinio della III N, stigmatizzò le osservazioni del prof ### come "pretestuose" e "palesamente infondate" sostenendo che non vi fosse alcuna situazione ostativa allo svolgimento dello scrutinio per avere lo studente svolto A.A. affermando inoltre che la presenza dell'alunno ### durante l'ora di religione andava considerata "attività altamente proficua per il migliore accrescimento culturale dell'alunno" (cfr allegati del 26.11.24 verbale di scrutinio classe ###; Nello scrutinio della classe IIB (alunno ### la DS allegò al verbale una nota sottoscritta dalla madre del minore (con la quale quest'ultima dichiarava di essere consapevole che il figlio non aveva partecipato alle programmate attività alternative all'### che era rimasto in classe durante l'ora di religione e rinunciava alla valutazione in ### e pertanto l'alunno non ricevette alcuna valutazione né in religione né in attività alternativa; Nel verbale di scrutinio della classe IO si diede atto del fatto che vi erano due alunni che avevano dichiarato di non volersi avvalere dell'insegnamento religioso (### e ### il cui nominativo non era stato però incluso nell'elenco che la DS aveva trasmesso al docente nel mese di marzo 2019) e gli alunni vennero valutati in A.A. dalla prof.ssa ### Nel collegio dei docenti immediatamente successivo il professore ### depositò nuovamente una nota - per ribadire la sua personale e ferma riserva alla ratifica degli scrutini - la Dirigente contestò rendendo dichiarazioni a sostegno della piena legittimità degli stessi ; **La dirigente rappresentò la problematica al collegio dei docenti in maniera confusa e mistificatoria**; in un primo momento dichiarò (in modo inveritiero) che gli scrutini si erano svolti con regolarità poiché la presenza della ###ssa ### individuata quale docente per gli alunni che avevano svolto attività alternative alla ### era stata "alternata in osservanza della

normativa" e poi che le attività erano state svolte "in orari non coincidenti con l'ora di IRC" in ragione del fatto che avevano coinvolto tutti gli alunni extracomunitari dell'istituto; Per "salvare" gli scrutini degli alunni che avevano seguito il progetto "Italiano per tutti" (comunque soltanto a partire da febbraio 2019) ovvero ###) e ### (###- furono pertanto necessari due artifici; Il primo fu quello di dichiarare come "regolare" la partecipazione ad una "attività alternativa" che non era stata alternativa ad IRC ma ad altra disciplina, invece obbligatoria; il secondo fu quello di dover affermare che gli alunni avevano "liberamente" scelto "di rimanere in classe durante l'ora di IRC" sebbene agli studenti non fosse stata concessa alcuna alternativa al fatto di rimanere in classe col docente di religione; Al di là del fatto che non si comprende perché la D.S., essendo anche questi alunni minorenni, non ritenne opportuno notiziare anche le loro famiglie del fatto che i figli erano stati presenti in classe durante l'ora di religione per tutto l'anno (come invece ritenne di dover fare per l'alunno ### ma in ogni caso va comunque osservato che anche se gli alunni avessero effettivamente dichiarato di voler restare in classe con ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 il prof ### durante la sua ora di lezione, la D.S. (e la sua collaboratrice prof.ssa ###, tenendo conto delle elementari regole della correttezza e della buona fede, avrebbe dovuto, quanto meno, notiziare il docente del fatto che gli studenti sarebbero rimasti in classe con lui "per libera scelta" invece di informarlo della circostanza soltanto in sede di scrutinio; ### canto che la DS non ritenesse di dover fornire informazioni complete e veritiere al docente emerge anche dagli altri elementi di prova acquisiti in giudizio considerando che la D.S., con la nota del 8.3.2019, di cui si è detto in precedenza, dichiarava al professore che gli alunni non avvalentesi sarebbero stati seguiti dalla prof.ssa ### "per attività formative della convivenza civile e diritti umani fondamentali" (che invece non erano e non sarebbero mai state attivate) e che gli trasmetteva l'elenco degli alunni non avvalentesi dell'insegnamento in modo incompleto -considerato che nell'elenco trasmesso in data ### non era incluso il nominativo dell'alunno ### della classe IO, nonostante lo stesso avesse dichiarato, già in data ###, di non

volersi avvalere dell'insegnamento, come risulta dal confronto tra il suddetto elenco ed il verbale di scrutinio della classe IO; E' evidente pertanto che le osservazioni del professore erano tutt'altro che pretestuose -anche perché il docente poteva non sapere che ### (###) e ### faidi (### avevano seguito il progetto "Italiano per tutti" sia per le difformi informazioni che la Dirigente gli aveva fornito sia perché il progetto si teneva in orari e giorni diversi da quelli in cui lui aveva lezione; Il fatto poi che la Dirigente abbia anche sostenuto (come poi persino il Ministero nella difesa in giudizio) che la partecipazione dell'alunno ### all'ora di religione era stata "occasione di accrescimento culturale del ragazzo" è indice di come la DS misconoscesse la professionalità e la specificità dell'insegnamento impartito dal professor ### svilendone il significato religioso; Va ancora osservato che in sede di scrutinio e collegio dei docenti, quando la dirigente non poté dichiarare, neanche "formalmente", l'avvenuto svolgimento di una A.A., utilizzò l'espedito della "rinuncia alla valutazione" da parte del genitore dell'alunno e che consentì la valutazione in "attività alternativa" a studenti che avevano invece seguito progetti rivolti ad alunni BES o con DSA che, per espressa indicazione ministeriale non avrebbero potuto essere utilizzati a tal fine (cfr schede progetto "### d'espressione" e verbale di scrutinio IO come alunni ### e ###)

Considerato pertanto il contesto -nel quale la DS sottostimava il problema dell'organizzazione di attività alternative ad IRC e salvava gli scrutini con soluzioni fantasiose ed al limite della legalità, appellava le rimostranze del professor ### come infondate e pretestuose, mortificandolo e facendolo apparire ai colleghi come colui che polemizzava su questioni inesistenti o irrilevanti non stupisce, ed anzi appare del tutto comprensibile, il fatto che il docente, sentendosi deriso e non considerato, si sia determinato a sporgere denuncia nei suoi confronti ; ### canto la decisione del giudice penale di archiviare il procedimento penale apertosi in seguito alla denuncia spiegata dal professore attesta l'inidoneità della condotta della D.S. ad essere sussunta nel reato di ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 cui all'art 611 c.p., ma non impedisce di valutare questa medesima condotta al fine dell'accertamento del

mobbing che il lavoratore deduce di avere subito, Va ancora osservato che nessun riscontro in istruttoria hanno invece trovato le deduzioni delle convenute circa l'ostruzionismo del docente nei confronti delle attività organizzate dalla DS -che a loro avviso sarebbero dimostrate da una nota del 12.6.2019 a firma della prof.ssa ### che hanno allegato con le rispettive costituzioni in giudizio-;

Nella nota del 12.9.2019 , che la prof.ssa ### ha confermato di avere redatto, si legge: " ### la scrivente si recava nelle aule degli alunni ### e ### che non si avvalevano della religione cattolica per far svolgere loro le attività progettuali alternative alla IRC il prof ### più volte è arrivato a rifiutare l'uscita dei ragazzi dalla classe sostenendo che la scrivente li prelevava senza alcuna autorizzazione della DS cosa affatto vera" (cfr prod Ministero nota prot. n 127 del 12.9.2019) Considerato che l'alunno ### era in classe IE (dove il professore teneva lezione il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 8.50) e che l'alunno ### era in classe ### (dove il professore teneva lezione il sabato dalle re 9.40 alle ore 10.30) e che né il progetto "Italiano per tutti" né il progetto "laboratori d'espressione" si sono mai tenuti durante queste fasce orarie non si comprende come il docente avrebbe potuto rifiutare di far prelevare alla ###ssa ### i ragazzi dalla classe per far loro svolgere A.A.; Dal canto loro gli alunni ### e ### risultano invece aver regolarmente frequentato il progetto "laboratorio d'espressione" quando le attività di questo progetto si sono sovrapposte alle lezioni del prof ### (ovvero il mercoledì dalle ore 8.50 alle ore 9.40) tanto da venire valutati in A.A. dalla prof.ssa ### alla fine dell'anno scolastico; E' inoltre documentato che la D.S., andando ben oltre i limiti della funzione ricoperta, tentò anche di esercitare pressione sulla diocesi di appartenenza del docente per estrometterlo dalla scuola, ### nota, il cui oggetto, inequivoco, era proprio la "richiesta trasferimento d'ufficio ### G. Ambrosio" la DS così scriveva: "...Accertata l'incompatibilità ambientale del ### sul luogo di lavoro come dimostrato dalle continue lamentele provenienti da alunni e genitori degli alunni a lui affidati riguardo ai rapporti interpersonali; ### che negli anni si è creata una situazione tale da vedere compromessa non solo la serenità del luogo di lavoro ma anche il funzionamento dell'attività lavorativa medesima; ### che solo l'allontanamento del suddetto

docente dall'istituto possa far cessare situazioni di turbativa del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio ed anche di ovviare a problemi di prestigio ed immagine che l'ufficio stesso può subire per colpa di questa situazione; ### che scopo del trasferimento non è quello di punire il docente ma è semplicemente volto alla tutela della serenità del luogo di lavoro del funzionamento corretto del lavoro medesimo; ### Che il prof ambrosio non venga assegnato all'iis ### per l'a.s. 2019/2020 ma ad altra istituzione scolastica; ### di un favorevole riscontro ..."(cfr nota protocollo n 108 del 12.3.2019 prod ricorrente del 15.1.24) ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 ### che non vi è alcun elemento per poter ritenere sussistente la riferita "incompatibilità ambientale" del docente -in quanto non risulta che il lavoratore sia mai stato destinatario di note o richiami da parte della dirigente per le suddette ragioni, né la circostanza è evincibile dagli altri elementi probatori raccoltiappare possibile ritenere che la DS, infastidita dalle richieste del docente -che aveva messo "nero su bianco" il fatto che non erano state organizzate attività alternative, sollecitandola all'adozione di provvedimenti che invece non riteneva di dover adottare, tentò di liberarsene attraverso pressioni sulla diocesi di appartenenza; **La dirigente risulta anche aver fatto uso del potere disciplinare in modo distorto ed abnorme**; Il primo procedimento disciplinare a carico del prof ### venne avviato in data ### e si concluse in data ### con la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per due giorni per fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti ai sensi dell'art 494 lettera a) TU 297/1994; **Procedimento e sanzione vanno dichiarati nulli perché avrebbero dovuto essere istruiti e decisi dall'UPD e non dalla D.S.**; Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare va stabilita avendo riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto; in caso di violazione delle regole della competenza, la sanzione, comminata dal dirigente invece che dall'### è invalida per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore in ragione dell'identificazione tra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. (cfr tra le tante Cass

Civ 19097/2024 e 28111/2019); In ogni modo dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare emerge anche un uso del ### potere ingiustamente afflittivo; Il professore veniva sanzionato per aver omesso di comunicare che sarebbe stato assente alle lezioni pomeridiane del giorno 3 aprile e del giorno 10 aprile 2019 e la DS non teneva in debito conto il fatto che il lavoratore quello stesso giorno, sino alle ore 14.00, era impegnato in altro istituto (### di ### ed aveva fatto affidamento sul fatto che la segreteria delle scuole si sarebbe coordinate tra loro (cfr teste D'###; la dirigente neanche considerava il fatto che il lavoratore non era mai stato prima soggetto a procedimento disciplinare ed aveva mostrato ravvedimento subito dopo la notifica della contestazione di addebito recuperando le ore in cui era stato assente; Il secondo procedimento disciplinare veniva avviato in data 16/05/ 2019 e culminava con la sanzione della censura comminata in data ###; Il procedimento traeva origine dal fatto che il prof ### in data ###, aveva trasmesso alla DS due note che aveva inviato per conoscenza anche al ### al M.I.U.R., alla Conferenza Episcopale Campana ed alla ### I.I.S. "A. Pacinotti", La dirigente riteneva in tal modo violata la privacy dell'istituto per aver il docente notiziato soggetti terzi "non interessati" di questioni di natura interna dell'istituto e di esclusivo interesse personale del prof ### di liquidazione ctu n. cronol.

11525/2024 del 23/12/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 ### Il docente con la nota prot 3047/08 (allegato 4 prod ### formulava osservazioni avverso direttiva 182/2019 domandando, tra le altre, l'annullamento dell'attribuzione in via esclusiva di materie (cittadinanza e costituzione) non riconducibili alla propria disciplina; con la nota prot 3048/08 (che non risulta allegata agli atti di causa ma il cui contenuto si deduce dalla sanzione disciplinare esibita) faceva richiesta di pagamento per ore di lezione prestate ad alunni non avvalentesi di IRC a seguito di omesse comunicazioni da parte del DS; Le note del prof ### non solo non diffondevano dati dell'### coperti da privacy (in quanto la direttiva 182/2019 era comunque conoscibile da parte del USR e dal Ministero tra l'altro titolari di poteri di vigilanza e controllo sull'operato della DS) ma in ogni caso, se anche le richieste del prof ### erano volte ad

ottenere concreti provvedimenti in suo favore, le stesse implicavano comunque la risoluzione di problematiche di carattere generale che erano di interesse anche dei soggetti cui venivano trasmesse; Il terzo procedimento disciplinare veniva avviato in data ### e si concludeva in data ### con la sanzione della sospensione della retribuzione e dal servizio per giorni 5 per fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti ai sensi dell'art 494 lettera a del dlgs 297/1994; Anche in questo caso va dichiarata la nullità del procedimento e della sanzione per violazione del principio di terzietà; In questo caso la Dirigente sanzionava il docente non solo per il fatto di aver tenuto una lezione in codocenza in data 29 ottobre 2019 senza espressa autorizzazione (codocenza che era comunque prevista nell'orario provvisorio osservato dal professore sino a pochi giorni prima) ma anche per la tipologia di difesa che aveva spiegato nel procedimento disciplinare che, ad avviso della DS, andava sanzionata perché era stata improntata a "tomo ironico" e "linguaggio offensivo"; ### delle D.S. nei confronti del professore ### emerge pertanto da tutto il materiale probatorio raccolto; appare evidente come la Dirigente abbia utilizzato qualsiasi strumento a sua disposizione per liberarsi di lui e metterlo a tacere, arrivando a sanzionarlo persino per il fatto di avere espresso, per iscritto e con ironia, il proprio stupore e disappunto per l'ennesimo procedimento disciplinare che veniva elevato nei suoi confronti; ###.s. 2019/2020 fu poi caratterizzato da continui contrasti e incomprensioni tra Dirigente e docente (ampiamente documentati dalle parti) ed alla fine dello stesso la Dirigente denunciò il ricorrente per falso in atto pubblico per avere il professore ### valutato in IRC un alunno che invece aveva scelto di non avvalersi dell'insegnamento; I giornali locali, stampati ed on line, diedero notevole risalto alla notizia (cfr prod ricorrente) ; Il procedimento penale instauratosi a carico del professore si è poi concluso con sentenza di non doversi procedere; Il giudice penale ha ritenuto scusabile l'errore commesso dal docente evidenziando, tra le altre, che il nome ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 di ### non era incluso nell'elenco di coloro che avevano scelto di non avvalersi di IRC (consegnato al professore in data ###) ed era stato soltanto aggiunto a penna al registro di

classe cartaceo in data ###, che non risultava che un elenco aggiornato degli alunni non avvalentesi di IRC fosse mai stato consegnato al docente, ritenendo la piena verosimiglianza della tesi difensiva spiegata dal prof ### circa il fatto di aver valutato l'alunno facendo affidamento sull'elenco degli alunni ricevuto ad inizio scolastico anche alla luce delle poche lezioni svolte in presenza, dell'elevato numero di classi e di alunni da valutare, delle modalità di effettuazione delle verifiche scolastiche; La dirigente trametteva anche gli atti all'UPD per il collegato procedimento disciplinare che veniva sospeso per pregiudizialità; Quello che appare opportuno rilevare al fine del presente procedimento è il fatto che il comportamento della Dirigente, che aveva accolto la richiesta dell'alunno di non avvalimento di IRC intervenuta dopo i termini indicati dalle direttive ministeriali (come tra l'altro aveva fatto anche nel precedente anno scolastico per l'alunno ### non informava il docente della sua decisione così alimentando quella confusione ed esasperazione che aveva caratterizzato i rapporti tra le parti da oltre un anno e mezzo; ### pertanto che da tutto il materiale probatorio raccolto sono emersi plurimi e concordi elementi da cui è emerso l'intento persecutorio della D.S. nei confronti del prof ### -la cui presenza nell'istituto ### veniva ritenuta molesta e fastidiosa in ragione delle sue richieste di rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di IRC ed attività alternativa la domanda di risarcimento del danno da mobbing può trovare accoglimento così come può essere accolta la richiesta di annullamento delle sanzioni disciplinari comminate al lavoratore che sono state in parte radicalmente nulle ed in ogni caso illegittime perché del tutto esorbitanti rispetto ai fatti contestati; Per quanto riguarda i danni patiti dal docente, il consulente nominato, la cui relazione peritale deve qui intendersi integralmente riportata, ha evidenziato come il prof ### dal 2019 soffra di depressione dell'umore con manifestazioni ansiose, che lo stesso necessitò, e necessita ancora, di trattamento farmacologico con antidepressivi ed ansiolitici, che dal 2020 in poi ha subito un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute sino alla diagnosi del 2023 di "disturbo depressivo maggiore" ritenendo pertanto sussistente un danno biologico per disturbo post-traumatico da stress che ha valutato nella misura del 5%; Tenendo conto in

via parametrica delle tabelle di ### si ritiene pertanto possibile riconoscere a titolo risarcitorio il complessivo importo di ### calcolato tenendo conto della percentuale di danno biologico riportata e della massima personalizzazione del danno non patrimoniale subito dall'attore; Il danno all'immagine ed alla reputazione subito dal docente risulta dimostrato da quanto accaduto durante gli scrutini ed il collegio dei docenti del giugno 2019, dalla trasmissione di note infondate alla diocesi di appartenenza del professore e dalla massiccia diffusione sui giornali di fatti lesivi della sua reputazione alla luce anche del fatto che il prof ### è conosciuto da un notevole numero di persone in ragione della sua ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 professione ; Va infine osservato che Ministero e la prof.ssa ### vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della suddetta somma in favore del ricorrente considerando, da un lato, la volontarietà del comportamento tenuto dalla D.S. e dall'altro il fatto che il Ministero, che era a conoscenza di quanto accadeva nell'istituto ### (perché in parte notiziato dallo stesso professore) non ha ritenuto opportuno effettuare alcun approfondimento delle questioni sollevate dal docente ed ha manifestato pieno sostegno all'operato della dirigente nella memoria difensiva depositata in atti (con la quale ha sostenuto la legittimità del comportamento tenuto dalla prof.ssa ### nonostante fosse già in possesso di tutti gli elementi per considerare le evidenti e reiterate violazioni da parte della stessa della normativa primaria e secondaria in tema di A.A.) ; Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite e quelle di CTU definitivamente poste a carico delle convenute;

P. Q. M.

Il Giudice del ### del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2807/2021: Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di ### a titolo risarcitorio oltre accessori dalla domanda giudiziale al saldo; Dichiarare la nullità della sanzione disciplinare del 28/06/ 2019, prot. N. 129; quella del 11/02 /2020, prot. 138 e quella del 22/07/2019, prot. n.132 ed ordina la cancellazione delle stesse dal fascicolo personale del dipendente ed ogni altro

provvedimento consequenziale atto a ristabilire la situazione quo ante; Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in ### in ### per compensi oltre ### con attribuzione ai procuratori anticipatari; Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, che liquida in favore del CTU nominato, dott ### in ### per onorari, oltre accessori, ed ### per spese documentate; Si comunichi a cura della cancelleria ### 23 dicembre 2024 Il Giudice Dott.ssa ### di liquidazione ctu n. cronol. 11525/2024 del 23/12/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 1814/2024 del 23-12-2024 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE reperibile al permalink:
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/nocera_inferiore/2024/1814.html#a7048*